

# Responsabilità Civile Veicoli ed altre Garanzie

## Auto d'epoca

---

### Condizioni di polizza

#### Indice

---

Definizioni	pag.	1
Sezione Responsabilità Civile da Circolazione	pag.	3
Formule Tariffarie	pag.	5
Sezione Corpi Veicolo Terrestri	pag.	9
Sezioni Infortuni	pag.	13
Sezione Tutela Giudiziaria	pag.	16
Sezione Ritiro Patente	pag.	18
Sezione Assistenza	pag.	19
Condizioni Generali Comuni	pag.	23
Codice Civile	pag.	26

**Si rimanda ad una lettura attenta dell'art. 3 "Rischi esclusi dall'assicurazione e rivalsa" nonché del successivo art. 4 "Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa".**

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

**Accessori aggiuntivi:** installazioni stabilmente fissate al veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure fornite da parte di ditte specializzate ed installate sul veicolo contestualmente o successivamente all'acquisto, comprese le apparecchiature fonoaudiovisive.

**Accessori di serie:** installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione dello stesso senza supplemento al prezzo base di listino, comprese le apparecchiature fonoaudiovisive.

**Apparecchiature fonoaudiovisive:** radio, radiotelefon, lettori compact disc, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori, ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico, o elettromagnetico o meccanico.

**Assicurato:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione come definito dall'art.1882 del codice civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

**Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Bagaglio:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici ed i relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli, e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.

**Beneficiario:** persona, diversa dall'assicurato, alla quale deve essere pagato il capitale convenuto in polizza.

**Carta Verde:** certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

**Centrale Operativa:** è la struttura, costituita da operatori e tecnici, attiva ventiquattro ore su ventiquattro per 365 giorni all'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed eroga le prestazioni di assistenza previste nel contratto.

**Codice della Strada:** nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Contratto/Polizza:** documento che prova l'assicurazione; si compone del presente fascicolo, denominata "Parte A", nonché della scheda di polizza denominata "Parte B".

**Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

**Degrado:** svalutazione del veicolo, o di sue parti, dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.

**Diaria:** indennità giornaliera dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

**Franchigia:** la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente.

**Furto:** sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto:** evento dovuto ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, che renda impossibile l'utilizzo del veicolo in condizioni normali.

**Incendio:** combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

**Invalità Permanente:** perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta.

**Istituto di cura:** struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.

**Legge:** legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Proprietario:** l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli soggetti a registrazione.

**Ruote Classiche:** Rivista mensile pubblicata dall'editoriale Domus per la determinazione del valore dei veicoli storici.

**Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Regola proporzionale:** norma che stabilisce la riduzione del risarcimento in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo delle cose assicurate al momento del sinistro.

**Regolamento:** regolamento di esecuzione, (D.P.R. 24/11/1970 n° 973 e successive modificazioni) della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e relative successive modificazioni.

**Ricovero:** degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in istituto di cura.

**Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.

**Rivalsa:** diritto che ha la Società di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno.

**Scoperto:** parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

**Scoppio:** repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.

**Sinistro/caso assicurativo:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** Impresa Assicuratrice.

**Surrogazione:** diritto che la Società ha, in forza dell'art.1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.

**Tariffa:** insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

**Veicolo:** di interesse storico o collezionistico, così come definito dall'Art.60 del Nuovo Codice della Strada, indicato nella "Parte B" del contratto, in possesso dei basilari requisiti di autenticità riferiti al telaio, alla carrozzeria ed alle parti meccaniche più importanti. Si considerano facenti parte del veicolo gli accessori di serie, la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature, stabilmente fissate, inerenti l'uso cui il veicolo è destinato. Sono esclusi gli accessori aggiuntivi, i bagagli e le merci trasportate.

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

### Art. 1. RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a corrispondere, nei limiti dei massimali convenuti nella "Parte B" del contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo, assicurato in conformità alle norme della Legge e del Regolamento per i rischi della responsabilità civile obbligatoria.

L'assicurazione copre anche la responsabilità:

- per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
- per il traino di "carrelli appendice", a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- in caso di partecipazione a gare non competitive, manifestazioni, sfilate, raduni ed incontri di collezionisti ed amatori, in assenza o inefficacia dell'assicurazione dell'organizzatore stipulata ai sensi dell'art.3 della Legge, esclusi, in ogni caso, i danni prodotti ai partecipanti ed ai veicoli da essi utilizzati.

### Art. 2. ESTENSIONI

L'assicurazione è operante per i seguenti rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, nel limite dei massimali convenuti che, tuttavia, sono destinati anzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per:

- a) la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propria, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni alle persone ed alle cose trasportate a bordo del veicolo ed i danni al veicolo;
- b) la responsabilità civile del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del proprietario per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, nonché ai mezzi sotto carico e scarico. Sono esclusi, inoltre, i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.

### Art. 3. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il veicolo è utilizzato nell'esercizio di attività lavorative e professionali o comunque per finalità incompatibili con l'ambito di operatività del contratto, ai sensi dell'art. 56;
- b) se il conducente è persona diversa dal contraente o da quelle indicate all'art. 56, punto 3), salvo il caso di comprovata forza maggiore limitatamente al tragitto necessario per riportare il veicolo al ricovero abituale;

- c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti, ovvero alle quali sia stata applicata la sanzione a sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

### Art. 4. RINUNCIA E LIMITAZIONI AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società, a parziale deroga dell'art.3, rinuncia al diritto di rivalsa:

- a) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;
- b) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, la rivalsa è limitata al conducente, fino al 10% della somma liquidata con il massimo di € 500,00 per sinistro. La presente limitazione alla rivalsa non è comunque operante nel caso in cui il conducente sia affetto da etilismo cronico ovvero da certificata tossicodipendenza.

La deroga non opera inoltre se l'ente o la Società proprietaria del veicolo sia a conoscenza, prima del sinistro, della suddetta situazione patologica del dipendente o del collaboratore, anche occasionale, al quale è stato dato in uso il veicolo.

### Art. 5. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti:

- a) dal proprietario del veicolo, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio e dal locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) dal coniuge non legalmente separato, dagli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a) precedente, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- c) nel caso in cui l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) precedente.

#### **Art. 6. PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ**

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

##### **ai fini dell'assegnazione della classe di merito:**

- il primo "periodo di osservazione" inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- i "periodi di osservazione" successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

#### **Art. 7. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente e/o al proprietario o a persona da questo delegata per iscritto, una attestazione che contenga le notizie previste dalla legislazione vigente.

Nel caso di furto del veicolo senza ritrovamento, su richiesta del Contraente, verrà rilasciata, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

#### **Art. 8. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con Decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, ai sensi del l'art.5 del D.L. 23/12/1976, n. 857, convertito con modificazione nella Legge 26/02/1977, n. 39.

La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nel l'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

#### **Art. 9. GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Società assume a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

#### **CONDIZIONE PARTICOLARE**

#### **Art. 10. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER CONDUCENTE OCCASIONALE**

*(garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 548 nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)*

La Società, a parziale deroga dell'art. 3, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona diversa dal Conducente o da quelle indicate all'art. 56 punto 3).

## FORMULE TARIFFARIE

Premesso che il cambiamento di formula tariffaria può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto, la Società prevede la seguente:

### PER AUTOVETTURE

#### BONUS/MALUS

(valida se espressamente richiamata nella "Parte B" del contratto)

La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "**Bonus/Malus**", che prevede l'assegnazione del contratto ad una delle **18** classi di appartenenza, dalla **18** alla **1**, determinata in base al numero ed al tipo di sinistri avvenuti nel "periodo di osservazione", di cui all'art. 6.

Il premio è determinato in base ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente e riportati nella tariffa a disposizione dello stesso in Agenzia o sul sito internet.

Per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il certificato di proprietà.

#### ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato:

- ad una delle classi di merito previste dalla tariffa in corrispondenza **alla classe 14** (ex Provvedimento CIP 10/93) **nel caso di:**
  - a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
  - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
  - c) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea;
  - d) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato membro dell'Unione Europea per il quale non viene presentata dichiarazione dell'assicuratore estero;
  - e) veicolo la cui attestazione o contratto temporaneo siano scaduti da oltre dodici mesi ed il Contraente dichiarerà ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto;
  - f) veicolo ritrovato a seguito di furto ed il proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà;
  - g) veicolo rientrato in possesso del proprietario dopo un documentato conto vendita non andato a buon fine e lo stesso proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo di sua proprietà;
  - h) veicolo per il quale venga presentata appendice di cessione del contratto;
- **alla classe 13** (ex Provvedimento CIP 10/93) **nel caso di:**
  - i) veicolo assicurato precedentemente con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta" o in

forma diversa non riconducibile alla formula tariffaria "Bonus/Malus";

- **alla classe 18** (ex Provvedimento CIP 10/93) **nel caso di:**
  - j) mancata presentazione da parte del Contraente di una valida attestazione sullo stato del rischio. Nell'eventualità in cui il Contraente presenti una valida attestazione sullo stato del rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, lo stesso sarà assegnato alla classe di merito che risulterà sull'attestazione; in tal caso la Società effettuerà il rimborso dell'eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del contratto stesso. La Società si riserva di verificare la validità dell'attestazione presentata in ritardo presso il precedente assicuratore;
  - k) attestazione che si riferisca a contratto scaduto da oltre dodici mesi ed il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
  - l) mancata presentazione da parte del Contraente della copia del contratto temporaneo stipulato in precedenza con altro assicuratore nella formula tariffaria "Bonus/Malus" oppure il contratto stesso risulti scaduto da oltre dodici mesi ed il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
- **alla classe di pertinenza** (ex Provvedimento CIP 10/93) **in base:**
  - m) alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio, relative alla classe di merito C.I.P., oppure alle indicazioni risultanti dal precedente contratto temporaneo, nel caso di veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria bonus malus oppure bonus malus con franchigia ed il contratto non sia scaduto da più di tre mesi.  
L'assegnazione in base alle risultanze dell'attestazione sullo stato del rischio o del contratto temporaneo si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di tre mesi ma non oltre dodici, sempreché il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del precedente contratto;
  - n) nell'ipotesi di furto totale del veicolo, sempreché l'Assicurato dimostri l'avvenuto furto, che il veicolo sia di sua proprietà o del coniuge in comunione di beni e che la stipula del nuovo contratto avvenga entro un anno dalla data dell'evento ma non oltre due dalla scadenza del contratto riportata sull'attestazione dello stato del rischio;
  - o) alla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, facente parte di uno stato membro dell'Unione Europea, che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediata-

mente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto;

Nel caso di provenienza da Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, l'assegnazione verrà effettuata in base alle dichiarazioni del Contraente, se provi di aver fatto richiesta dell'attestazione al precedente assicuratore o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale era assegnato.

### **EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO AL RINNOVO DEL CONTRATTO**

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti in base alle seguenti regole evolutive:

- in assenza di sinistri la polizza è assegnata alla classe di merito immediatamente inferiore rispetto a quella dell'anno precedente, ferma la classe uno (classe minima);
- a seguito di un sinistro la polizza è assegnata alla seconda classe superiore rispetto a quella dell'anno precedente ferma la classe diciotto (classe massima);
- a seguito di altri sinistri oltre il primo è prevista la maggiorazione di ulteriori tre classi per ciascuno di loro, ferma la 18 (classe massima prevista). In ogni caso non sono considerati più di quattro sinistri.

Lo stesso criterio vale nel caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto ad appostare una riserva per il presumibile importo del danno.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva per danni alla persona, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti delle regole evolutive.

### **BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA**

(valida se espressamente richiamata nella "Parte B" del contratto)

La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "**Bonus/Malus con franchigia**", che prevede:

- l'applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria "Bonus/Malus";
- una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare convenuto nella "Parte B" del contratto.

### **PER MOTOCICLI**

#### **SCONTI IN ASSENZA DI SINISTRO**

(valida se espressamente richiamata nella "Parte B" del contratto)

La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "**Sconto in assenza di sinistro**", che prevede riduzioni a maggiorazione di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel "periodo di osservazione", di cui all'art. 6 e si articola in 7 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe 01 alla 07.

Il premio è determinato in base ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente e riportati nella tariffa a disposizione dello stesso in Agenzia e sul sito Internet.

Per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il certificato di proprietà per i motoveicoli o il certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori.

### **ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

All'atto della stipulazione del contratto è assegnato:

#### **• alla classe 01 nel caso di:**

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta oppure ciclomotore assicurato per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato precedentemente presso altra Impresa, con qualunque formula tariffaria, qualora dall'attestazione sullo stato del rischio risultino sinistri nell'anno corrente e/o nel primo precedente;
- d) veicolo assicurato precedentemente con contratto temporaneo
- e) mancata presentazione da parte del Contraente di una valida attestazione sullo stato del rischio. Nell'eventualità in cui il Contraente presenti una valida attestazione sullo stato del rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, lo stesso sarà assegnato alla classe di merito 02, qualora dall'attestazione sullo stato del rischio non risultino sinistri nell'anno corrente e nel primo precedente; in tal caso la Società effettuerà il rimborso della eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del contratto stesso. La Società si riserva di verificare la validità della attestazione presentata in ritardo presso il precedente assicuratore;
- f) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea oppure veicolo assicurato precedentemente in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- g) veicolo la cui attestazione sia scaduta da oltre dodici mesi;
- h) veicolo ritrovato a seguito di furto ed il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà;
- i) veicolo rientrato in possesso del proprietario dopo un documentato conto vendita non andato a buon fine e lo stesso proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo di sua proprietà;
- j) veicolo per il quale venga presentata appendice di cessione del contratto;

#### **• alla classe 02 nel caso di:**

- k) veicolo assicurato precedentemente presso altra Impresa, qualora dall'attestazione sullo stato del rischio non risultino sinistri nell'anno corrente e nel primo precedente.

Nel caso di provenienza da impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, l'assegnazione, verrà effettuata in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente, se provi di aver fatto richiesta dell'attestazione al precedente assicuratore o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sen-

si e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la presenza o meno di sinistri.

### EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO AL RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla "Tabella delle regole evolutive", a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale nel caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto ad appostare una riserva per il presumibile importo del danno.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva per danni alla persona, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti della "Tabella delle regole evolutive".

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE**

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
01	02	01	01
02	03	01	01
03	04	01	01
04	05	01	01
05	06	02	01
06	07	03	01
07	07	04	01

### SCONTI IN ASSENZA DI SINISTRO CON FRANCHIGIA

(valida se espressamente richiamata nella "Parte B" del contratto)

La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Sconto in assenza di sinistro con Franchigia", che prevede:

- l'applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria "Sconto in assenza di sinistro con Franchigia";
- una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare convenuto nella "Parte B" del contratto.

### ELIMINAZIONE DI UN SINISTRO POSTO A RISERVA

Qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, la Società assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito

to e quello che essa avrebbe avuto diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà al Contraente una nuova attestazione di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

### RIAPERTURA DI UN SINISTRO

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, la Società procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di premio.

### RIMBORSO DI UN SINISTRO

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse e pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La Società procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri previsti dalle regole sopra descritte.

### SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di sostituzione del contratto, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione del proprietario o del locatario con persona diversa dal coniuge in comunione dei beni.

### SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo, conservando la tariffa e la classe di merito maturate, può essere effettuata nei casi di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo stesso, purché non vi sia sostituzione del proprietario, del coniuge in comunione dei beni o del locatario.

In ogni altro caso, salvo quanto di seguito previsto, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine ed il proprietario perciò dovesse rientrare in possesso del veicolo e si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare in base alle regole previste per la prima assicurazione dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

### FURTO TOTALE DEL VEICOLO

Nel caso di furto totale del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente è altresì tenuto alla riconsegna di tutta la documentazione contrattuale ancora in suo possesso.

Il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, della classe di merito e del gruppo tariffario (se previsto) maturati, purché quest'ultimo venga assicurato entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato ed il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare in base

alle regole previste per la prima assicurazione dopo volta al Pubblico Registro Automobilistico.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

#### **RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA**

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia.

La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze previsto dall'art. 9 anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

#### **RISARCIMENTO RIENTRANTE NEI LIMITI DELLA FRANCHIGIA**

Qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della formula tariffaria "Bonus/Malus" o "Sconto in assenza di sinistro", sempreché sia avvenuto il rimborso alla Società dell'importo da essa liquidato, rientrante nella franchigia e con il limite massimo della stessa, relativo al sinistro considerato.

#### **MODIFICA DELLA FORMULA TARIFFARIA**

In caso di passaggio alla formula tariffaria "Bonus/Malus" o "Sconto in assenza di sinistro", il contratto sarà inserito nella medesima classe di merito a cui sarebbe stato assegnato secondo le regole evolutive della presente normativa.

## SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

### Art. 11. RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella "Parte B" del contratto, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi, se assicurati, gli accessori aggiuntivi, in conseguenza degli eventi garantiti. La Società si obbliga, altresì, per i danni previsti nelle garanzie accessorie, se rese operanti.

### Art. 12. EVENTI GARANTITI: INCENDIO ED ALTRI DANNI

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da:

- incendio;
- esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione;
- fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti.

La garanzia è operante anche nel caso di:

- colpa grave dell'Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell'Assicurato;
- dolo di terzi.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell'Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell'Assicurato.

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di € 250.000,00, i danni materiali e diretti provocati a beni mobili o immobili di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo, nonché di esplosione o scoppio del carburante in esso contenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale quale definita dalla Legge.

Questa estensione non opera:

- a) se il sinistro sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge di riempimento o svuotamento dei serbatoi;
- b) per i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato;
- c) per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose.

### Art. 13. EVENTI GARANTITI: FURTO E RAPINA

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da:

- furto, consumato o tentato;
  - rapina, anche se subita ad opera di terzi trasportati.
- Sono compresi i danni subiti dal veicolo:
- nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina;
  - durante il suo possesso o uso abusivo conseguente al reato;

- nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo.

La validità della garanzia furto subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato.

La Società, se la garanzia è prestata dalla medesima, rimborsa inoltre la perdita del rateo di premio imponibile dell'assicurazione obbligatoria, al netto del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la detrazione della percentuale di scoperto ed il minimo indicato nella "Parte B" del contratto, che non sarà applicato al rimborso del rateo di premio imponibile dell'assicurazione obbligatoria.

### Art. 14. EVENTI GARANTITI: EVENTI SOCIOPOLITICI

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da:

- tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia opera sempre che l'Assicurato od il conducente non vi abbiano preso parte attiva.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

### Art. 15. EVENTI GARANTITI: FENOMENI NATURALI

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da:

- bufera, trombe d'aria ed uragani;
- allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- caduta di grandine, neve e ghiaccio;
- pressione della neve;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
- eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti;
- cadute di alberi;
- collisione con animali selvatici.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l'Assicurato.

### Art. 16. EVENTI GARANTITI: COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

(garanzia facoltativa, valida solo per autoveicoli, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da collisione accidentale con altri veicoli, identificati con targa, verificatasi durante la circolazione.

La garanzia é operante anche nel caso di colpa grave dell'Assicurato, del conducente, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato.

La Società rinuncia alla surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dell'Assicurato, del conducente, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ogni sinistro senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la detrazione della percentuale di scoperto ed il minimo indicato nella "Parte B" del contratto.

#### Art. 17. GARANZIE ACCESSORIE

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

La Società si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute:

- 1) per i **danni alla tappezzeria** del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di **€ 500,00**. La garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità;
- 2) per la **sostituzione ed installazione dei cristalli**, delimitanti l'abitacolo del veicolo, danneggiati da cause accidentali, fenomeni naturali o fatto di terzi, sino alla concorrenza di **€ 500,00, per sinistro e per anno assicurativo**. La garanzia non opera per le rigature o segnature e simili, né per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli e comunque per i danni agli specchi retrovisori esterni. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate;
- 3) per il **ripristino del locale adibito a rimessa** di proprietà dell'Assicurato o del Contraente in conseguenza d'incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, fino alla concorrenza di **€ 10.000,00, per sinistro e per anno assicurativo**;
- 4) per il **recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo** disposti dall'Autorità, a seguito d'incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato, fino alla concorrenza di **€ 500,00**;
- 5) per la **sostituzione delle serrature** con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o di smarrimento delle chiavi, nonché per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico, fino alla concorrenza di **€ 250,00, per sinistro e per anno assicurativo**, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità;
- 6) per l'**immatricolazione e/o il passaggio di proprietà** di altro veicolo, fino alla concorrenza di **€ 250,00**, in caso di distruzione a seguito di sinistro, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo e previa restituzione del certificato e del contrassegno in caso di demolizione, nonché presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal

Pubblico Registro Automobilistico;

- 7) per **ottenere il duplicato della patente**, in caso d'incendio, furto o smarrimento, fino alla concorrenza di **€ 250,00, per sinistro e per anno assicurativo**, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità;
- 8) per la **custodia** nell'attesa di ottenere lo svincolo del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva d'incidenti da circolazione per i quali la garanzia assicurativa sia operante, fino alla concorrenza di **€ 250,00**;
- 9) per il rimborso, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, dei **danni subiti dal bagaglio**, fino alla concorrenza di **€ 150,00**;
- 10) la **quota della tassa automobilistica** relativa al periodo intercorrente tra la data della perdita di possesso e la data di scadenza della tassa pagata. La garanzia opera in caso di furto totale, rapina o distruzione del veicolo a seguito di sinistro, previa restituzione del certificato o del contrassegno in caso di demolizione, nonché presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
- 11) **le spese per l'acquisizione dei documenti** (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza;
- 12) **i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato** per la responsabilità civile obbligatoria. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile con il limite di **€ 5.000,00**. Quanto sopra purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

#### Art. 18. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare;
- b) avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, vandalismo (diverso dall'incendio), salvo che sia stata resa operante la garanzia "Eventi sociopolitici";
- c) avvenuti in conseguenza di bufera, trombe d'aria ed uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate, caduta di grandine, neve e ghiaccio, pressione della neve, frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti, salvo che sia stata resa operante la garanzia "Fenomeni Naturali" o - per la sola rottura cristalli - la garanzia "Garanzie Accessorie";
- d) avvenuti in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o - limitatamente al furto ed alla rapina - da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso;

- f) di semplici bruciature non seguite da incendio;
- g) di fenomeno elettrico comunque verificatosi, salvo che sia stata resa operante la garanzia "Garanzie Accessorie";
- h) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i) conseguenti ad appropriazione indebita;
- j) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- k) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili.

Ed inoltre, qualora sia stato reso operante l'art. 16 "Collisione a Primo Rischio Assoluto", l'assicurazione non è operante:

- l) se alla guida vi è persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge, salvo i casi di:
  - superamento con esito favorevole dell'esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle Autorità a norma del Codice della Strada;
  - patente scaduta, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- m) per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- n) per i danni subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuoristrada";
- o) per i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- p) per i danni avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

#### **Art. 19. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori aggiuntivi al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

#### **Art. 20. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni e dell'entità almeno approssimativa del danno.

Nei casi di furto, rapina, smarrimento ed eventi socio-politici dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando copia della denuncia vistata dalla stessa.

Se il furto o la rapina è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

#### **Art. 21. RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE**

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società, invece di pagare l'indennizzo e con il consenso dell'Assicurato, può far eseguire, a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché sostituire il veicolo stesso o parte di esso con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

#### **Art. 22. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Premesso che:

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale;
- se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile la regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il **10%** del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza;
- se l'assicurazione viene prestata a "primo rischio assoluto", la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale dello stesso pubblicata nella rivista "Ruote Classiche" richiamandosi al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro; nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista "Ruote Classiche", l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

Qualora il danno sia parziale, l'indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

L'indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del **10%** per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione dello stesso, con il massimo del **50%**.

### **Art. 23. LIQUIDAZIONE DEL DANNO E NOMINA DEI PERITI**

La liquidazione del danno può aver luogo mediante accordo fra le Parti.

Le controversie, su concorde richiesta dell'Assicurato e della Società ed in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria, possono essere demandate, con apposito atto scritto, a periti di parte nominati rispettivamente dall'Assicurato e dalla Società.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovi la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 20 e 21;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 24. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

La Società, verificata l'operatività della garanzia e concordata l'entità del danno, anche in base agli eventuali limiti di indennizzo previsti in polizza, provvede al pagamento dell'indennizzo entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

In caso di furto o rapina senza ritrovamento, la Società provvede al pagamento nei termini precedentemente indicati, sempre che l'Assicurato, a richiesta della stessa, abbia prodotto la dichiarazione di perduto possesso e l'estratto cronologico oppure in sostituzione il "certificato di proprietà" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso, rilasciati dagli uffici competenti.

La Società sia in caso di furto parziale o totale che in caso di rapina ha facoltà prima di pagare l'indennizzo di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria o certificato di vigenza di procedimento penale;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo; il costo della procura rimane a carico della Società.

### **Art. 25. RECUPERI**

L'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore di quanto recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo, nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando invece fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario l'Assicurato può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo al netto dell'eventuale danno accertato al veicolo.

### **CONDIZIONE PARTICOLARE**

#### **Art. 26. VALORE ASSICURATO MEDIANTE STIMA ACCETTATA**

(garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 90 nella "Parte B" del contratto)

Il valore del veicolo risultante dal contratto è stato determinato mediante "stima accettata per iscritto" ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile come da perizia allegata. Pertanto, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, a parziale deroga dell'art. 22, l'indennizzo corrisponderà al valore assicurato.

Trascorsa un'annualità, se il Contraente non presenterà una nuova perizia, si procederà, per la determinazione dell'ammontare del danno, secondo le disposizioni dell'art. 22.

## SEZIONE INFORTUNI

---

### Art. 27. RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella "Parte B" del contratto, nonché alle condizioni che seguono, i danni subiti dal conducente del veicolo in conseguenza, diretta ed esclusiva, di un infortunio occorso alla guida del veicolo. La garanzia vale anche per gli infortuni subiti dal conducente quando questi si trovi fuori del veicolo per lo svolgimento delle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Durante la guida sono compresi in garanzia anche:

- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, semprechè l'Assicurato non vi prenda parte attiva;
- l'annegamento;
- le ernie addominali e gli strappi muscolari da sforzo;
- lesioni riportate in conseguenza di inspirazione di gas o vapori.

Sono, inoltre, compresi nella garanzia gli infortuni sofferti a seguito di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

### Art. 28. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b) per gli infortuni causati dalla partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi commessi o tentati;
- c) per gli infortuni occorsi all'Assicurato in conseguenza di ubriachezza, di abuso di psicofarmaci, di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) per gli infortuni causati da guerra, insurrezione, eruzione vulcanica, terremoto, inondazione;
- e) per le conseguenze dirette od indirette derivanti dallo sviluppo, comunque insorto, di energia nucleare o di radioattività;
- f) per le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari dall'infortunio;
- g) per gli infarti;
- h) per gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

### Art. 29. MORTE DA INFORTUNIO

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde l'indennizzo ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza diretta dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Se il conducente deceduto ha figli minori, ed il medesimo incidente da circolazione causa il decesso del coniuge, la Società liquida un'indennità aggiuntiva pari al **50%** della somma assicurata, con il massimo di **€ 100.000,00**.

I figli conviventi con il conducente, di età non superiore a 25 anni, iscritti ad istituti scolastici o corsi universitari, sono equiparati ai minori.

### Art. 30. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente, purché questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società corrisponde l'indennizzo facendo riferimento per la valutazione delle menomazioni alla tabella correlata.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di organi od arti, le percentuali indicate nella tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella tabella correlata e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del **100%**. Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella, la stessa viene determinata in riferimento ed in analogia ai valori indicati nella tabella tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Tabella correlata all'Art. 30

	Destro	Sinistro		Destro	Sinistro
Sordità completa da un orecchio		15%	Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione 110° - 75°		
Sordità completa bilaterale		60%	a) in semipronazione	30%	25%
Perdita Totale della facoltà visiva di un occhio		35%	b) in pronazione	35%	30%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%	c) in supinazione	45%	40%
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi successiva tabella)			d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	25%	20%
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%	Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%	Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			a) in semipronazione	40%	35%
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%	b) in pronazione	45%	40%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%	c) in supinazione	55%	50%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%	d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	35%	30%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%	Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			Se vi è contemporanea abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, enza limitazioni dei movimenti del braccio		5%	a) in semipronazione	22%	18%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%	b) in pronazione	25%	22%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%	c) in supinazione	35%	30%
Perdita del braccio:			Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45%
a) per disarticolazione scapolo - omerale	85%	75%	Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%	Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%	Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%	Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%	Perdita di una gamba al terzo superiore o di un piede		50%
Perdita del pollice o del primo metacarpo	35%	30%	Perdita dell'avampiede alla linea tarso - metatarso		30%
Perdita totale del pollice	28%	23%	Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16%
Perdita totale dell'indice	15%	13%	Perdita totale del solo alluce		7%
Perdita totale del medio		12%	Perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo di alcun indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita per ogni dito perduto		3%
Perdita totale dell'anulare		8%	Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35%
Perdita totale del mignolo		12%	Anchilosi tibia - tarsica ad angolo retto		20%
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%	Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%			
Perdita della falange ungueale del medio		5%			
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3%			
Perdita della falange ungueale del mignolo		5%			
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%			
Perdita delle due ultime falangi del medio		8%			
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6%			
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8%			

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che procedono, viene aumentato in misura variabile da due a dieci punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione. La perdita di cinque decimi di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata al 16%.

In caso di afachia monolaterale:  
 con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%  
 con visus corretto di 7/10 18%  
 con visus corretto di 6/10 21%  
 con visus corretto di 5/10 24%  
 con visus corretto di 4/10 28%  
 con visus corretto di 3/10 32%  
 con visus corretto inferiore a 3/10 35%  
 In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

**Art. 31. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITA' PERMANENTE E RELATIVE FRANCHIGIE**

La percentuale di invalidità permanente, accertata secondo i criteri previsti dall'art. 30 e dalla tabella ad esso correlata e purchè questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, viene convertita nella percentuale di invalidità da liquidare, indicata nel prospetto sottostante, che, applicata alla somma assicurata, definisce l'ammontare dell'indennizzo.

% invalidità accertata	% invalidità da liquidare	% invalidità accertata	% invalidità da liquidare
1	0,20	36	42
2	0,50	37	44
3	0,75	38	46
4	1	39	48
5	2	40	50
6	3	41	52
7	4	42	54
8	5	43	56
9	6	44	58
10	7	45	60
11	9	46	62
12	11	47	64
Dal 13 al 30	Dal 13 al 30	48	66
31	32	49	68
32	34	50	70
33	36	Dal 51 al 65	80
34	38	Dal 66 al 75	100
35	40	Dal 76 al 100	150

**Art. 32. RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA**

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

La garanzia riguarda il rimborso, in caso di ricovero, delle spese per:

- gli onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- l'uso della sala operatoria, il materiale d'intervento, gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- le rette di degenza;
- gli esami e gli accertamenti diagnostici;
- il trasporto con ambulanza dell'Assicurato in un Istituto di cura ed il ritorno a casa;
- le prestazioni medico-infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali, l'acquisto e/o il noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche;
- i tickets relativi alle prestazioni precedenti.

Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

**Art. 33. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione della data, del luogo, delle modalità del sinistro e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

**Art. 34. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

**Art. 35. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Ricevuta la necessaria documentazione - comprensiva degli eventuali giustificativi di spesa in originale - compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità dovuta, dandone comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

L'indennità viene corrisposta in Italia.

**Art. 36. CONTROVERSIE ARBITRATO IRRITUALE**

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dall'art. 34, su concorde richiesta dell'Assicurato e della Società ed in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, possono essere demandate, con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici, avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico, con dispensa da ogni formalità di legge, sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

**Art. 37. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili dell'infortunio.

**Art. 38. ESONERO**

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre assicurazioni infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con la Società o con altre Imprese.

## SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

### Art. 39. RISCHIO ASSICURATO

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

Premesso che la gestione dei sinistri è affidata alla società INTER PARTNER ASSISTANCE PROTEZIONE LEGALE (in seguito denominata IPA) con sede in ROMA 00187 - Via Antonio Salandra, 18, Tel. +39 06 42115643 - Fax: +39 06 4870326; Mail: [ufficio.legale@ip-assistance.com](mailto:ufficio.legale@ip-assistance.com), la Società, si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma convenuta nella "Parte B" del contratto, nonché alle condizioni che seguono, l'onere delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela degli interessi dell'Assicurato in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo che abbia dato origine ad una delle vertenze assicurate.

Sono in garanzia esclusivamente le spese:

- per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un consulente tecnico nominato dall'Assicurato o dall'Autorità;
- per l'intervento di un investigatore;
- di giustizia;
- del legale di controparte, nel caso di soccombenza ovvero di transazione autorizzata dalla Società liquidate alla controparte;
- processuali nel processo penale (art.535 Codice di Procedura Penale);
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n° 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n°28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA cui si riferisce.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente in base alle norme sottoriportate.

La Società alla scadenza di ogni annuità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei sinistri, dandone tempestivo avviso al Contraente.

### Art. 40. VERTENZE ASSICURATE

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti del conducente e/o del proprietario del veicolo e/o dell'usufruttuario e/o dell'acquirente con patto di riservato dominio e/o del locatario per i sinistri che abbiano dato origine a:

- controversie relative a danni subiti per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
- controversie relative a danni cagionati a trasportati od altri soggetti;
- controversie relative a danni che i trasportati abbiano subito a causa dell'altrui fatto illecito, previa rinuncia degli stessi a qualsiasi azione nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo e/o dell'usufruttuario e/o dell'acquirente con patto di ri-

servato dominio e/o del locatario o delle persone del cui operato questi siano tenuti a rispondere civilmente;

- imputazioni per delitto colposo o contravvenzione;
- imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l'esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;
- istanza di revoca del provvedimento di sospensione della patente, in conseguenza di incidenti da circolazione;
- l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

La garanzia vale altresì in favore del Contraente - Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

### Art. 41. DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

### Art.42. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante:

- a) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione di responsabilità civile da circolazione;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada o di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- c) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- d) in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficia-

- li, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) per le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato o degli altri soggetti per i quali è prestata l'assicurazione;
  - f) per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
  - g) per le controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni e risse da chiunque provocati;
  - h) per le controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
  - i) per le controversie relative a prestazioni professionali;
  - j) per le controversie di natura contrattuale;
  - k) per le controversie tra le persone assicurate, nel qual caso la garanzia opera solo a favore del Contraente/Assicurato;
  - l) per le controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni.
  - m) per fatti conseguenti a scioperi, tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, nonché, da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
  - n) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
  - o) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale.
- Ed inoltre l'assicurazione non comprende:
- p) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, nonché degli oneri fiscali.

#### **Art. 43. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

Posto che la Società si avvale, per la gestione dei sinistri, di IPA, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società o ad IPA, entro tre giorni dall'avvenimento o da quando l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza o possibilità.

La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo, delle modalità del fatto stesso e delle sue conseguenze nonché le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società o ad IPA tutti gli atti e documenti occorrenti ed a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali, di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

L'Assicurato deve altresì far pervenire alla Società o ad IPA notizie di ogni atto, a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario, entro cinque giorni dalla data della notifica.

#### **Art. 44. GESTIONE DEL SINISTRO**

IPA, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento della controversia. Qualora non sia stato possibile raggiungere un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto d'interessi tra la Società e/o IPA e l'Assicurato, quest'ultimo ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone, all'occorrenza, il nominativo contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

La Società, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

Il mandato al legale designato dovrà essere conferito dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società e/o con IPA, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o IPA.

Con le stesse regole si procederà anche per la scelta del perito e di un investigatore privato.

IPA avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'investigatore.

La gestione delle opposizioni alle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada è di competenza di IPA.

Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se il ricorso presenti possibilità di successo.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.

IPA non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di IPA, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato ed IPA in merito alla gestione dei sinistri, l'Assicurato può scegliere:

- a) di adire l'Autorità Giudiziaria oppure alternativamente di demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un Arbitro che pronuncia secondo equità. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. IPA avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura;
- b) di proseguire la controversia per proprio conto ed a proprio rischio, con facoltà di ottenere da IPA la refusione delle spese incontrate, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da IPA stessa, in linea di fatto e di diritto.

La scelta di una delle due procedure esclude l'altra.

Nel caso in cui sia necessaria la difesa penale dell'Assicurato e questa sia stata assunta dai legali indicati dall'impresa che presta la responsabilità civile obbligatoria, l'Assicurato potrà avvalersi della presente garanzia solo quando sarà cessata la gestione delle difese da parte dei legali nominati dall'impresa.

#### **Art. 45. RECUPERO DELLE SOMME**

Le somme recuperate per capitali ed interessi spetteranno integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza di chi le ha sostenute o anticipate.

## SEZIONE RITIRO PATENTE

---

### **Art. 46. RISCHIO ASSICURATO**

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

La Società si obbliga a corrispondere al conducente, nei limiti della somma e per i giorni convenuti nella "Parte B" del contratto, nonché alle condizioni che seguono, una diaria nel caso in cui allo stesso venga temporaneamente ritirata o sospesa la patente di abilitazione alla guida, ai sensi dell'art. 129 del Codice della Strada, in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione.

La garanzia è operante se l'incidente avviene durante il periodo di validità dell'assicurazione e se produce la morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli, sempre che l'Assicurato, ove sia imputato del reato di omissione di soccorso o di fuga, venga prosciolto dall'imputazione.

### **Art. 47. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non è operante:

- a) se l'Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso riservatagli dalla legge contro il provvedimento di ritiro della patente;
- b) in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- c) in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- d) se il veicolo era adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- f) se il conducente viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;

- g) per i provvedimenti di ritiro e/o di sospensione della patente disposti dalle Autorità di altri Paesi.

### **Art. 48. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla società entro tre giorni da quando l'assicurato ne abbia avuto conoscenza o possibilità a seguito della notifica del provvedimento adottato dall'autorità.

L'assicurato deve indicare, altresì, i motivi che hanno determinato tale provvedimento, nonché, presentare alla società i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento.

### **Art. 49. LIQUIDAZIONE DELLA DIARIA**

La diaria è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto il provvedimento di sospensione o revoca della patente e fino al giorno precedente il termine previsto dal provvedimento di sospensione o la sua definitiva revoca per qualsiasi motivo verificatasi, fermo il limite massimo di giorni indennizzabili fissato in polizza.

Il pagamento verrà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità, ovvero, a richiesta, per periodi mensili posticipati.

In caso di morte dell'assicurato durante il periodo di sospensione della patente, la società si impegna a corrispondere agli eredi le indennità maturate fino al giorno del decesso.

Nessuna indennità è dovuta quando il ritiro della patente sia conseguente ad incidente verificatosi prima del perfezionamento della presente polizza o durante la sospensione della garanzia.

In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità verrà corrisposta solo se e dopo che l'assicurato sia stato prosciolto od assolto.

## SEZIONE ASSISTENZA

### Art. 50. RISCHIO ASSICURATO

(garanzia facoltativa, operante solo se assicurata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, nonché alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni garantite nel successivo art. 53.

### Art. 51. GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La garanzia Assistenza è prestata dalla Società in collaborazione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. e prevede l'erogazione delle prestazioni sotto indicate solo se l'Assicurato contatta la Centrale operativa nel momento in cui si verifica il sinistro.

La Società alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare Partner e Centrale operativa, dandone tempestivo avviso al Contraente.

### Art. 52. PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione è operante per il Contraente ed il conducente, nonché per i trasportati a bordo del veicolo stesso.

### Art. 53. PRESTAZIONI

#### a) Forma base:

La Centrale Operativa provvede:

1. a fare effettuare sul posto **piccoli interventi di riparazione**, qualora, in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il veicolo dell'Assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, o in caso di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante.

In conseguenza di medesimi eventi, a scelta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizza il **soccorso stradale** del veicolo:

- fino al punto di assistenza della Casa costruttrice, purché situato nel raggio di 30 km;
- oppure ad un'officina/carrozzeria autorizzata dalla Casa costruttrice, purché situata nel raggio di 30 km;
- oppure presso l'officina/carrozzeria più vicina e attrezzata per la riparazione del veicolo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino alla concorrenza di **€ 500,00**.

L'eventuale eccedenza di spesa ed il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni sono a carico dell'Assicurato.

A seguito di incidente di circolazione, la Centrale operativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di **€ 500,00**.

Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la Centrale operativa provvede al soccorso stradale necessario anche per il montaggio delle catene in caso di necessità.

#### b) Forma estesa:

#### Prestazioni per il veicolo

La Centrale Operativa provvede:

1. a fare effettuare sul posto **piccoli interventi di riparazione** qualora, in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, o in caso di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante.

In conseguenza dei medesimi eventi, a scelta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizza il **soccorso stradale** del veicolo:

- fino al punto di assistenza della Casa costruttrice, purché situato nel raggio di 30 km;
- oppure ad un'officina/carrozzeria autorizzata dalla Casa costruttrice, purché situata nel raggio di 30 km;
- oppure presso l'officina/carrozzeria più vicina e attrezzata per la riparazione del veicolo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino alla concorrenza di **€ 500,00**.

L'eventuale eccedenza di spesa ed il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni sono a carico dell'Assicurato.

A seguito di incidente da circolazione, la Centrale operativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico i costi relativi fino alla concorrenza di **€ 500,00**.

Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la Centrale operativa provvede al soccorso stradale necessario anche per il montaggio delle catene in caso di necessità.

2. a mettere a disposizione, presso un noleggio convenzionato e con spese a carico della Società, **un'autovettura sostitutiva in Italia** (1600 cc), senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, incidente da circolazione e, conseguentemente, o non sia più disponibile o resti immobilizzato, richiedendo una riparazione di oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla Casa costruttrice, alle condizioni e durante gli orari di apertura dello stesso, secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
- fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi, nel caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto o

- fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi nel caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto, furto parziale, rottura delle chiavi, senza che sia stata erogata la prestazione Soccorso stradale.

L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le garanzie Responsabilità civile obbligatoria, Incendio, Furto, Kasko.

Restano a carico dell'assicurato: la penalità risarcitoria per i sinistri che colpiscano le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio, pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'Assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito.

3. ad inviare all'estero, con il mezzo più rapido, i **pezzi di ricambio** necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali saranno a carico dell'Assicurato. In ogni caso, prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;
4. al disbrigo delle formalità per ottenere il **dissequestro del veicolo** se, a seguito di incidente da circolazione in Italia, viene sequestrato dalle Autorità. La Società tiene a proprio carico i relativi costi amministrativi e organizzativi fino all'importo della tariffa minima dell'ordine forense competente;
5. ad organizzare, su richiesta dell'Assicurato, la **demolizione del veicolo** a seguito di un incidente da circolazione. La Centrale Operativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;
6. al disbrigo delle pratiche di **abbandono del veicolo all'estero**, su richiesta dell'Assicurato, se dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso;
7. al **recupero del veicolo** se, ad almeno 50 km dal Comune di residenza o domicilio dell'Assicurato, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto parziale, rapina tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per **oltre 36 ore se in Italia, o per oltre 5 giorni se all'estero**, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato.  
In tal caso, la Centrale Operativa mette a disposi-

zione dell'Assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato.

E' in facoltà dell'Assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del veicolo ritrovato, riparato e/o incidentato venga effettuato dalla Centrale Operativa, con spese a carico della Società, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato, purché in Italia.

## Prestazioni per la persona

La Centrale Operativa provvede:

8. ad **inviare un autista** per trasferire il veicolo al domicilio dell'Assicurato, con spese a carico della Società, se lo stesso, a seguito di incidente da circolazione, riporta lesioni tali da non poterlo guidare o subisca il ritiro, lo smarrimento od il furto della patente di guida e gli eventuali passeggeri trasportati non siano in grado di guidarlo per oggettive ragioni;
9. a mettere a disposizione degli Assicurati o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio, le cui spese di carburante e i pedaggi stradali sono a carico dell'Assicurato, a seguito di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore, o che lo renda indisponibile.  
La Centrale Operativa mette in condizione gli Assicurati di **proseguire il viaggio** fino al luogo di destinazione o di **ritornare al luogo di residenza** in Italia.  
La Società tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo complessivo di **€ 600,00** per i sinistri avvenuti in Italia e di **€ 1.000,00** per i sinistri avvenuti all'estero;
10. ad organizzare il **pernottamento degli Assicurati in albergo** se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di **€ 150,00** per camera e di complessivi **€ 500,00** per tutti gli Assicurati;
11. al **rimpatrio sanitario**, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai propri medici, se l'Assicurato è ricoverato, a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all'estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:
  - autoambulanza senza limiti di percorso;
  - treno 1° classe e, occorrendo, vagone letto;
  - aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;

- aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).
- Il trasporto include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria. Le spese sono a carico della Società.  
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
12. ad inviare un'**autoambulanza in Italia**, con spese a carico della Società, se, a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l'Assicurato necessita, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un'altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;
  13. ad inviare un **fisioterapista al domicilio** dell'Assicurato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici.  
La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di **€ 250,00, per sinistro e per anno assicurativo**;
  14. a mettere a disposizione di un familiare convivente, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) andata e ritorno per consentire di raggiungere, prendersene cura e **ricondere i minori alla loro residenza**, se l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.  
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di **€ 500,00, per sinistro e per anno assicurativo**;
  15. ad **anticipare le spese mediche** dell'Assicurato, fino a **€ 3.000,00** se, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L'Assicurato deve dare garanzia di restituzione di quanto ricevuto e restituirlo entro 60 giorni. La prestazione non è operante nel caso in cui l'erogazione dell'anticipo contravenga a norme valutarie;
  16. a mettere gratuitamente a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno per **raggiungere l'Assicurato presso l'Istituto di cura all'estero**, se, a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l'Assicurato è ricoverato per più di 3 giorni.  
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di **€ 250,00**;
  17. a mettere a disposizione un **interprete** nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell'Assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di **€ 600,00**;
  18. al **trasporto della salma**, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l'Assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione. Inoltre, la Centrale Operativa provvede al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente. Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;
  19. alla costituzione della **cauzione civile**, fino alla concorrenza di **€ 5.000,00** e di quella **penale**, per la libertà provvisoria dell'Assicurato, fino a **€ 6.000,00**, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l'Assicurato. Tali somme devono essere rimborsate dall'Assicurato entro 60 giorni dal suo rientro in Italia;
  20. all'anticipo per conto dell'Assicurato, fino a **€ 2.000,00** per **l'onorario di un legale**, se l'Assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessita di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente;
  21. a fornire **informazioni mediche, turistiche, automobilistiche**, relativamente a:
    - reperimento di medici generici e specialisti; mezzi di soccorso; organizzazione di consulti medici; centri di cura pubblici e privati e relativa disponibilità di letti; Centri di pronto soccorso;
    - località di soggiorno con relative strutture e disponibilità; attività ricreative e culturali; agevolazioni riservate alla famiglia per viaggi, spettacoli, ecc...; turismo giovanile e soggiorni per studio; traghetti; formalità per viaggi all'estero; itinerari e musei;
    - normative sulla Responsabilità civile auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, Codice della Strada, tassa di possesso, consulenze per incidenti stradali, modalità burocratiche inerenti alle pratiche automobilistiche; viabilità stradale; alberghi, motel, autogrill e ristoranti; officine autostradali e rifornimenti di carburante in autostrada.

La Centrale Operativa provvederà a fornire le informazioni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. Qualora non fosse possibile prestare tali informazioni immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.  
La Centrale Operativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha carattere della consulenza;
  22. ad **effettuare anticipi**, purché con garanzia di restituzione entro 60 giorni:
    - fino a **€ 1.500,00** per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
    - di **€ 250,00** se gli sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, banco mat);

- fino a € 500,00 per il pagamento di fatture, se l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente;

**23. a fornire i seguenti servizi aggiuntivi:**

- trasmettere messaggi urgenti ai familiari, qualora l'Assicurato sia stato coinvolto in un incidente di circolazione;
- inviare un bagaglio sostitutivo (massimo Kg.20) di quello smarrito o rubato, ritirandolo all'abitazione dell'Assicurato.

**Art. 54. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- atti di guerra, occupazione militare, rivoluzione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- eruzioni - vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine;
- stato di ebbrezza del conducente o influenza di sostanze stupefacenti;
- non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta la stessa sia rinnovata entro 3 mesi dal sinistro.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale operativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze massimali, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese ove si trova momentaneamente l'Assicurato ed a condizione che l'Assicurato, anche mediante persona da Lui indicata, possa fornire alla Centrale operativa adeguate garanzie (ad esempio; fideiussione bancaria, assegni, etc.) per la restituzione di ogni somma anticipata.

Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

**Art. 55. MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

Al verificarsi della necessità di un intervento, le prestazioni di assistenza devono essere **preventivamente richieste alla Centrale Operativa, che interverrà direttamente**, fornendo all'operatore:

1. il numero di polizza emessa dalla Società;
2. il cognome e il nome dell'Assicurato e il suo indirizzo o recapito temporaneo;
3. la targa del veicolo;
4. il tipo di presentazione richiesta.

La Centrale Operativa, per completare le operazioni di assistenza, si riserva di chiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

**Il diritto all'assistenza fornita dalla Centrale Operativa decade qualora l'Assicurato non prenda preventivamente contatto con la stessa all'atto del verificarsi della necessità della prestazione.**

Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole garanzie, rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla Centrale Operativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle Pubbliche Autorità;
- siano conseguenti ad interventi non direttamente richiesti dall'Assicurato per cause di forza maggiore ad esempio per infortunio dello stesso.



I numeri da contattare sono i seguenti:

**Numero verde 800.810.820**  
oppure  
**+39 02.5828.6810**  
per chiamate dall'estero oppure telefax  
**+39 02.5838.4234**

## CONDIZIONI GENERALI COMUNI

---

### Art. 56. OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

Per tutte le Sezioni previste nel presente contratto, l'assicurazione è operante a condizione che:

- **il veicolo storico**, così come definito dall'art.60 del Nuovo Codice della Strada:
  - 1) sia adibito ad uso proprio;
  - 2) sia usato per la partecipazione a gare non competitive, manifestazioni, sfilate, raduni ed incontri di collezionisti ed amatori;
  - 3) sia condotto esclusivamente dal Contraente oppure da un componente del suo nucleo familiare come risultante dallo "Stato di famiglia" oppure dal titolare di un'autofficina di riparazioni o di una carrozzeria oppure da persona regolarmente alle dipendenze di questi ultimi;
  - 4) non sia utilizzato nell'esercizio di attività lavorative o professionali, ad eccezione degli eventuali tragitti da casa al luogo di lavoro e viceversa;
- **il Contraente**:
  - 5) sia intestatario al Pubblico Registro Automobilistico del veicolo storico;

Pertanto, nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di operatività del contratto, eserciterà il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art.18 della Legge, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

### Art. 57. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore per la Società a tale momento.

Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

### Art. 58. APPLICAZIONI DEL PREMIO E DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Al contratto si applicano le tariffe e le condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo. Le tariffe e le condizioni di assicurazione sono messe a disposizione del Contraente sul sito Internet e presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto sessanta giorni prima della loro entrata in vigore.

### Art. 59. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di

quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde previsti dalle disposizioni in vigore.

### Art. 60. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo le eventuali limitazioni previste alla "sezione assistenza", vale per il territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro, della Bosnia-Erzegovina e della Lettonia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società è tenuta a rilasciare la carta verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art.1901, secondo comma del codice civile, la società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla società; la società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

### Art. 61. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative ai fattori che influiscono sulla valutazione del rischio - tra questi espressamente intendendosi comprese anche quelle in merito all'alimentazione del veicolo, al sesso, all'età ed al luogo di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing, nonché all'appartenenza

ad un ente convenzionato con la Società - o in caso di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento dello stesso rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art.18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

#### **Art. 62. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO**

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia di responsabilità civile veicoli, il certificato di assicurazione, il contrassegno nonché la carta verde, se rilasciata, sostitutivi verranno riconsegnati previa restituzione dei precedenti documenti.

Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale carta verde nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire alla Società la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle competenti Autorità.

#### **Art. 63. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO**

Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni; in tal caso il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde relativi al veicolo alienato, procederà per il nuovo veicolo all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere previo eventuale conguaglio del premio. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla società.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.

Nel caso in cui l'acquirente non chieda di subentrare nel contratto del veicolo ceduto, la Società provvederà all'annullamento del contratto e restituirà la parte di premio netto pagato e non goduto dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti con frazionamento del premio, la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla da-

ta di scadenza del certificato di assicurazione.

#### **Art. 64. CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O PER ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di rischio, a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione ovvero attestazione di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare alla Società il certificato, il contrassegno e la carta verde.

La Società restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dal momento della restituzione dei predetti documenti, previa deduzione, nel caso di incendio totale, del relativo premio.

Qualora il proprietario chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio.

#### **Art. 65. CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

Il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e la carta verde.

La Società restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, previa deduzione, nel caso di incendio totale, del relativo premio. Qualora il proprietario chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio.

#### **Art. 66. SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

Non è consentita la sospensione del contratto.

#### **Art. 67. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO**

In caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

#### **Art. 68. FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

**Art. 69. ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

**Art. 70. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

**Art. 71. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO**

Eventuali reclami in merito al contratto possono essere rivolti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo:

**IS.V.A.P.**  
**Servizio Tutela degli Utenti**  
**Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**

**CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI****Art. 72. VINCOLO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE O DELLA SOCIETÀ DI LEASING**

(operante solo se indicato il codice 78 nella "Parte B" del contratto)  
La Società si obbliga, in caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- a) non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro quindici giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'ente o società vincolataria con lettera raccomandata A. R. qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o della rata di premio, nonché l'eventuale prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto, rapina, eventi sociopolitici, fenomeni naturali, collisione o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, corrisposto all'ente o alla società vincolataria e di conseguenza da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza.

**Art. 73. VINCOLO**

(operante solo se indicato il codice 80 nella "Parte B" del contratto)  
E' operante il testo di vincolo allegato alla polizza.

### ART. 1341 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

### ART. 1342 CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

### ART. 1882 NOZIONE

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

### ART. 1891 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

### ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZA CON DOLO O COLPA

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al mo-

mento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### ART. 1894 ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

### ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

### ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è

da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

#### **ART. 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **ART. 1914 OBBLIGO DI SALVATAGGIO**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

#### **ART. 1915 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

#### **ART. 1917 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

#### **ART. 2048 RESPONSABILITÀ DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D'ARTE**

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

#### **ART. 2049 RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

#### **ART. 2054 CIRCOLAZIONE DI VEICOLI**

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

#### **ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.